

# INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ECOREATI E DELITTI CONTRO L'AMBIENTE EX L. 68/2015 - CIG 9050193785 - CUP H31H16000030008 - 2021/D.01028

---

MODULO 17 - SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE  
- DOTT. CELSINO GOVONI -



# **Impatto del REACH e GHS (CLP) sulla Scheda di Dati di Sicurezza**

LA NORMATIVA PREVIGENTE SULLA **SDS** (31-5-2007):

- **Direttiva 91/155/CEE** modificata dalla **Direttiva 2001/58/CE (D.M. 7/9/2002)**
- **Direttiva 1999/45/CE (D. LGS 65/03)- DPP**

- **Direttiva 2006/121/CE (D. LGS 145/08)-DSP**

**abroga l'articolo 25 relativo alla SDS (D.Lgs. 52/97-  
sostanze pericolose) che confluisce nel REACH**

**e**

**abolisce l'obbligo di notifica per le sostanze nuove**

- **Regolamento CE 1907/06 (REACH)**

**Entra in vigore il 1/6/2007**

Per sostanze e miscele pericolose la SDS va fornita al destinatario a norma dell'**art. 31 – Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza (Allegato II- guida alla compilazione)**

La SDS mantienela sua **doppia funzione** di:

**STRUMENTO DI INFORMAZIONE** destinato all'utilizzatore professionale che *deve consentire al datore di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la salute umana e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso (Allegato II, Introduzione).*

**STRUMENTO DI COMUNICAZIONE**, principale meccanismo per la circolazione dell'informazione sulla sicurezza lungo la *supply chain* di sostanze e miscele, è lo strumento usato per **comunicare** ai DU le informazioni sui pericoli (sez. 2, 3, 9, 11 e 12), le misure di precauzione e manipolazione (sez. 7) e le misure per la gestione del rischio (sez. 8)(*punto 57 delle considerazioni introduttive*).

(Reg. 1907/2006 -Titolo IV, articolo 31.1 -fino al 1/12/2010)

## IL FORNITORE TRASMETTE UNA SDS:

- **per Sostanze e Miscele classificate pericolose a norma del Regolamento CLP**
- **per Sostanze PBT e vPvB (come definite in base ai criteri dell'allegato XIII del REACH)**
- **per Sostanze incluse nell'Allegato XIV - Elenco delle Sostanze soggette ad Autorizzazione (sostanze SVHC)**

## La "nuova" scheda di sicurezza fra REACH e GHS

Substance name	EC number (CAS number)	Basis for Identification as a SVHC
Anthracene	204-371-1	Persistent, bioaccumulative and toxic
4,4'- Diaminodiphenylmethane	202-974-4	Carcinogen, cat. 2
Dibutyl phthalate	201-557-4	Toxic for reproduction, cat. 2
Cobalt dichloride	231-589-4	Carcinogen, cat. 2
Diarsenic pentaoxide	215-116-9	Carcinogen, cat. 1
Diarsenic trioxide	215-481-4	Carcinogen, cat. 1
Sodium dichromate	234-190-3	Carcinogen, cat. 2;
5-tercyl		bioaccumulative
Bis		
Hex		
all major diastereoisomers identified ( $\alpha$ -HBCDD, $\beta$ -HBCDD, $\gamma$ -HBCDD)	247-148-4 and 221-695-9 (134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8)	Persistent, bioaccumulative and toxic
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)	287-476-5	Persistent, bioaccumulative and toxic Very persistent and very bioaccumulative
Bis(tributyltin)oxide	200-268-0	Persistent, bioaccumulative and toxic
Lead hydrogen arsenate	232-064-2	Carcinogen, cat. 1 Toxic for reproduction cat. 1
Benzyl butyl phthalate	201-622-7	Toxic for reproduction, cat. 2
Triethyl arsenate	427-700-2	Carcinogen, cat. 1

**L'obbligo legale di fornire la SDS per sostanze incluse nella *Candidate List* decorre a partire dalla data di inclusione**



(Reg. 1907/2006 -Titolo IV, articolo 31.1 -fino al 1/12/2010)

IL FORNITORE TRASMETTE, SU RICHIESTA, UNA SDS:

- **per Miscele non classificate pericolose a norma del Regolamento CLP, ma che contiene:**
  - a) **almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente (a conc. > 0,2% in vol per preparati gassosi; >1% in peso per preparati diversi da quelli gassosi)**
  - b) **almeno una sostanza PBT o vPvB (a conc > 0,1% in peso) una sostanza SVHC (a conc > 0,1% in peso)**
  - c) **una sostanza per la quale esiste un VLEp comunitario sul luogo di lavoro**

## OBBLIGO DI FORNIRE UNA SDS SENZA RICHIESTA

- . per sostanze e miscele che soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
- . sostanze PBT e vPvB
- . per sostanze incluse nella *Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation* (pubblicata su sito web dell'ECHA)

## OBBLIGO DI FORNIRE UNA SDS CON RICHIESTA

**Per sostanze e miscele che NON soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo i Titoli I e II del Regolamento 1272/2008 ma contenenti:**

.....

**b) in concentrazione  $\geq 0,1\%$  per miscele non gassose:**

- . Sostanza cancerogena cat. 2**
- . Sostanza tossica per la riproduzione 1A,1B, 2**
- . Sostanza sensibilizzante per la pelle o per le vie respiratorie**

.....

**La composizione della SDS rimane invariata (16 punti)**

**Chi è tenuto a predisporre il CSR (quantità di sostanza > 10 t/anno) e la sostanza è pericolosa:**

- **deve predisporre una SDS estesa (scenario di esposizione per gli usi identificati con le relative misure di prevenzione e protezione)**

## Punti non modificati dal Reg. REACH

**La lingua di compilazione è quella dello Stato membro in cui avviene l'immissione sul mercato (anche la estesa)**

**Deve essere riportata la data di compilazione della SDS**

**La fornitura deve essere gratuita (cartaceo o elettronico)**

## AGGIORNAMENTO IMMEDIATO DELLA SDS AL REACH


**Se sono rese disponibili nuove informazioni sui pericoli (es. PBT, vPvB, SVHC) o sulle misure di gestione dei rischi**

**Se viene rilasciata o ritirata un'autorizzazione**

**Se viene imposta una restrizione**

# La "nuova" scheda di sicurezza fra REACH e GHS

Apparentemente la SDS nel 2007 non è cambiata, ma....

1. **Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**
  2. **Composizione/informazioni sugli ingredienti**
  3. **Identificazione dei pericoli**
  4. **Interventi di primo soccorso;**
  5. **Misure antincendio;**
  6. **Provvedimenti in caso di dispersione accidentale**
  7. **Manipolazione e immagazzinamento**
  8. **Protezione personale/controllo dell'esposizione**
  9. **Proprietà fisiche e chimiche**
  10. **Stabilità e reattività**
  11. **Informazioni tossicologiche**
  12. **Informazioni ecologiche**
  13. **Osservazioni sullo smaltimento**
  14. **Informazioni sul trasporto**
  15. **Informazioni sulla normativa**
  16. **Altre informazioni**
- 

***ALLEGATO II – REACH***  
***Regolamento (CE) N.1907/2006***  
**Prescrizioni per la compilazione delle**  
**Schede di Dati di Sicurezza**

Prescrizioni che il fornitore deve rispettare per la compilazione della Scheda di Dati di Sicurezza che viene fornita per una sostanza o una miscela in conformità all'articolo 31.



**Il primo Regolamento S.D.S. è entrato in vigore  
il 20/06/2010 ed è rimasto in applicazione fino  
al 31/05/2017**

Publicazione su GU Unione Europea: Regolamento  
(UE) della Commissione n.453/2010 del 20.05.2010  
(G.U.U.E.L 133/1 del 31.05.2010)

**Il secondo Regolamento S.D.S. è entrato in vigore il  
01/06/2015 e rimarrà in applicazione fino al  
31/12/2022**

Pubblicazione su GU Unione Europea: Regolamento (UE) della  
Commissione n.830/2015 del 28.05.2015 (G.U.U.E.L 132/8  
del 29.05.2015)

**Vecchia Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) A PARTIRE DAL 1°GIUGNO 2015  
AL 31 DICEMBRE 2022, disciplinata dal  
Regolamento (UE) N. 830/2015  
(che aggiorna l'Allegato II del REACH)**

# Scheda di Dati di Sicurezza

## SEZIONI OBBLIGATORIE – Allegato II REACH

1. *Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa*
2. *Identificazione dei pericoli*
3. *Composizione/Informazione sugli ingredienti*
4. *Misure di primo soccorso*
5. *Misure antincendio*
6. *Misure in caso di rilascio accidentale*
7. *Manipolazione ed immagazzinamento*
8. *Controllo dell'esposizione/Protezione individuale*
9. *Proprietà fisiche e chimiche*
10. *Stabilità e reattività*
11. *Informazioni tossicologiche*
12. *Informazioni ecologiche*
13. *Considerazioni sullo smaltimento*
14. *Informazioni sul trasporto*
15. *Informazioni sulla regolamentazione*
16. *Altre informazioni*



**Il terzo Regolamento S.D.S. è entrato in vigore il 16/07/2020 ed entrerà in applicazione il 01/01/2021**

Publicazione su GU Unione Europea: Regolamento (UE) della Commissione n.878/2020 del 18.06.2020 (G.U.U.E.L 203/28 del 26.06.2020)

**NUOVA Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2021,  
disciplinata dal Regolamento (UE) N. 878/2020  
(che aggiorna l'Allegato II del REACH)**

# Scheda di Dati di Sicurezza

## SEZIONI OBBLIGATORIE - REGOLAMENTO (UE) N.878/2020

1. *Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa*
2. *Identificazione dei pericoli*
3. *Composizione/Informazione sugli ingredienti*
4. *Misure di primo soccorso*
5. *Misure antincendio*
6. *Misure in caso di rilascio accidentale*
7. *Manipolazione ed immagazzinamento*
8. *Controllo dell'esposizione/Protezione individuale*
9. *Proprietà fisiche e chimiche*
10. *Stabilità e reattività*
11. *Informazioni tossicologiche*
12. *Informazioni ecologiche*
13. *Considerazioni sullo smaltimento*
14. *Informazioni sul trasporto*
15. *Informazioni sulla regolamentazione*
16. *Altre informazioni*



# Strumento di comunicazione

**Direttiva  
91/155/CEE**

Sostituito

**REACH art.31,  
Allegato II**

modificata da  
Dir.93/112/CE

modificata da  
Dir.2001/58/CE

**modificato  
REG. 453/2010/UE**

**modificato  
REG. 2015/830/UE**

**modificato  
REG. 2020/878/UE**

**CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE:**

## **Punto 1.1. Identificazione della sostanza o della miscela**

**Per le sostanze soggette a registrazione deve essere indicato il numero di registrazione assegnato**

## **1.2 . Per la sostanza/miscela devono essere indicati gli usi**

**Quando è richiesto un CSR, la SDS deve contenere informazioni su tutti gli usi identificati pertinenti per il destinatario della SDS in questione.**

**CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE:**  
Punto 1. Identificazione della sostanza o della miscela

**1.3. Deve essere indicata la e-mail della persona competente**

**1.4 Deve essere specificato se il numero telefonico di chiamata urgente è disponibile solo nelle ore d'ufficio, ma soprattutto con l'indicazione dei CAV autorizzati in Italia a fornire le informazioni in caso di emergenze sanitarie (per ora 10 CAV nazionali)**



## Competenza di chi redige la SDS:

*Le informazioni devono essere **redatte in modo chiaro e conciso***

*La SDS deve essere **compilata da una persona competente** che tenga conto delle necessità particolari del pubblico degli utilizzatori, se conosciuto.*

*Le persone che immettono sul mercato sostanze e miscele devono assicurare che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata, anche di aggiornamento. (**Allegato II - Introduzione**)*

## CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE:

Punto 2. Identificazione dei pericoli

Punto 3. Composizioni/informazioni sugli ingredienti

**Il 20/1/2009 è entrato in vigore il  
Regolamento CLP di derivazione dal GHS:**



## CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE: Punto 3. Composizioni/informazioni sugli ingredienti

**L'Allegato I della DSP è stato trasferito nell'Allegato VI del CLP (Tab. 3.2)**

**Viene conservata la classificazione armonizzata (circa 8000 sostanze) con la sua traduzione ai criteri CLP fino al XXIX adeguamento al progresso tecnico (Tab. 3.1)**

## CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE: Punto 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

**Quando è prescritta il CSR occorre indicare i DNEL (livelli derivati privi di effetto) e le PNEC (concentrazioni prevedibili prive di effetto) pertinenti per la sostanza per gli scenari di esposizione riportati**

**Quando è prescritta il CSR per gli scenari di esposizione riportati deve essere fornito un sommario delle misure di gestione dei rischi**

## CAMBIAMENTI INTERVENUTI PER LA COMPILAZIONE:

Punto 15. Informazioni sulla regolamentazione

Punto 16. Altre informazioni

Obbligo di comunicare informazioni agli utilizzatori a valle per sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per i quali non è prescritta una SDS (art. 32)

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli (art. 33)

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sulle miscele a monte della catena di approvvigionamento (art. 34)

**OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI (IN CASO DI  
NON OBBLIGO DI FORNIRE LA SDS - art. 32 Reach)**

**Il fornitore è tenuto a dichiarare:**

- **numero di registrazione**
- **se la sostanza è soggetta ad autorizzazione**
- **precisazione sulle eventuali restrizioni**
- **ogni altra informazione disponibile per consentire di applicare misure appropriate**

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sui preparati a monte della catena di approvvigionamento (art. 34): ogni attore della catena comunica all'attore o al distributore situato a monte

a) nuove informazioni sulle proprietà pericolose, indipendentemente dagli usi interessati;

b) **ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una SDS che gli è stata fornita**



Quali i riflessi attesi per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro?

## **Aspetti positivi**

**Si è realizzato una sorta di "testo unico" anche per la regolamentazione in ambito di prodotto**

**La "chiusura del cerchio" (da valle a monte) ottimizza la il processo e quindi la sicurezza**

**Gli scenari di esposizione dovrebbero facilitare la valutazione del rischio chimico soprattutto per le piccole realtà**



**Al ricevimento di una SDS, il DU deve verificare:**

- Che sia in lingua italiana
- Che sia nel formato corretto
- Se alla SDS è allegato uno scenario di esposizione (SE) che corrisponde al proprio uso del prodotto; se non è così ha tre opzioni:
  1. contattare il fornitore chiedendo se l'uso che lui fa del prodotto è coperto dalla SDS estesa
  2. preparare un proprio CSR
  3. verificare la possibilità di esenzione ai sensi dell' art. 37 paragrafo 4
- Se è contemplato nella SDS estesa lo scenario di esposizione che corrisponde all'uso che lui fa del prodotto il DU ha 12 mesi per implementare le RMM indicate nello scenario di esposizione.
- Dovendo adempiere agli obblighi relativi alla tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro è tenuto ad effettuare un controllo della SDS in termini di coerenza nella compilazione.